REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **433/2015** promossa da:

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

con il patrocinio dell'avv. DA SETTIMO PASSETTI NICOLA e dell'avv. MATTEO LAZZERINI, elettivamente domiciliati in VIA F. PUCCINOTTI 10 – FIRENZE presso il difensore avv. DA SETTIMO PASSETTI NICOLA

PARTE RICORRENTE

contro

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

MINISTERO DELL'ISTRUUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA, rappresentato e difeso dal funzionario Laura Marino e dalla dirigente dott.ssa Laura Scoppetta, elettivamente domiciliato in Pistoia via Mabellini n. 9

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti hanno convenuto il MIUR, chiedendo: **A)** previo accertamento dell'illegittima condotta del datore di lavoro che ha stipulato una serie reiterata di contratti a tempo determinato con i ricorrenti per lo svolgimento di mansioni equivalenti che hanno complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi e/o dell'illegittima apposizione del termine a una serie reiterata di contratti di supplenza stipulati con i ricorrenti da l'intimata amministrazione e della conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti: in via principale, accertare e dichiarare che sin dal primo contratto stipulato dalla parte ricorrente o i successivi contratti si è costituito e/o convertito contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipulazione dello stesso ovvero della diversa successiva decorrenza corrispondente al superamento dei 36 mesi di servizio a tempo determinato con una successione di contratti stipulati tra le parti o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato e conseguentemente condannare il MIUR a reinserire in servizio i ricorrenti nello stesso posto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni svolte durante la vigenza di rapporti di lavoro a tempo determinato impugnati o nella diversa posizione ritenuta di giustizia; in ipotesi, di conversione e/o costituzione, condannare inoltre e conseguentemente il MIUR a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità omnicomprensiva prevista dall'articolo 32 comma 5 L. 183/2010 oppure nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con interessi legali dal dovuto al saldo; - in alternativa e in via subordinata, condannare il MIUR al risarcimento del danno in base all'articolo 36 d.lgs. 165/2001 nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 St. Lav. oppure al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'articolo 32 commi 5 e 7 della L. 183/2010, oppure ancora, sempre con riferimento alla retribuzione globale di fatto mensilmente percepita dal ricorrente ed indicata nei contratti impugnati, al risarcimento del danno anche diversamente parametrato nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, sia sotto il profilo retributivo che previdenziale, ovvero infine determinato in via equitativa anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1226 c.c.; in ogni caso con interessi legali come per legge dal giorno del dovuto fino al saldo;

B) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine nella parte in cui violano il principio di non discriminazione e conseguentemente accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto a vedersi pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta e quindi gli scatti retributivi di anzianità come riconosciuto al persona di

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

ruolo, assunto a tempo indeterminato, in conseguenza della stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato, a tutti gli effetti sia giuridici che economici nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto; condannare il MIUR all'inserimento dei ricorrenti nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dai ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanti avrebbero dovuto percepire se fossero stati correttamente collocati nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, previa occorranda CTU contabile ovvero della diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero secondo equità ex articolo 1226 c.c., con interessi dalle singole scadenze fino al saldo; in ogni caso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosene anticipatario.

A sostegno delle proprie domande hanno allegato:

- di avere lavorato alle dipendenze di MIUR, in qualità di docente o personale ATA, sulla base di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, con durata complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- la nullità del termine apposto i contratti stipulati con conseguente conversione in contratti a tempo indeterminato, con risarcimento del danno ex art. 32 L n. 183/2010, previa disapplicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in ragione della prevalenza della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, o, in alternativa e in subordine, con risarcimento del danno ex ar.t 36 d.lgs. 165/2001;
- la violazione della clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE in ragione del trattamento economico deteriore subito dai ricorrenti rispetto al personale scolastico a tempo indeterminato comparabili, in punto di scatti di anzianità.

Si è costituito in giudizio il M.I.U.R. che ha chiesto il rigetto del ricorso per l'infondatezza e l'inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.

In estrema sintesi, l'amministrazione resistente ha dedotto:

- l'inammissibilità della conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001;
- la legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 4 L. 124/1999 che, con riferimento al settore del personale docente e del personale ATA della scuola, disciplina il conferimento delle supplenze, consentendo, trattandosi di normativa speciale, la successione di contratti a tempo determinato per un numero indeterminato di volte, anche senza soluzione di continuità;
- che detta disciplina speciale è da ritenersi conforme alla normativa comunitaria e, in particolare, alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE;

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

- che i servizi svolti dalle parti ricorrenti riguardano sostanzialmente supplenze fino alla nomina dell'avente diritto e supplenze brevi (organico di fatto);
- che, per quanto concerne la domanda relativa alla progressione economica e ai pretesi scatti di anzianità, non sussiste alcuna disparità di trattamento retributivo tra il personale a tempo determinato e il personale a tempo indeterminato, in quanto anche quest'ultimo, prima dell'immissione in ruolo, non ha percepito gli scatti di anzianità ;
- che gli scatti biennali di anzianità di cui all'art. 53 L . 312/1980 sono circoscritti al personale non di ruolo a tempo indeterminato, mentre l'art. 526 comma 1 d.lgs. 297/94 dispone che al personale della scuola non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo, con efficacia fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi (art. 602 d.lgs. 297/94), che mai hanno previsto l'attribuzione di scatti retributivi di anzianità per il personale, docente e non docente, a tempo determinato;
- che il sistema prevede, a seguito dell'immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera in ragione degli anni di preruolo maturati, a domanda del dipendente.
- che, in ogni caso, il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di scatti di anzianità soggiace al termine di prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dall'amministrazione medesima.

Nel corso del procedimento, i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 1, cpc, rinuncia ritualmente accettata dalla convenuta all'udienza del 19.9.2019.

All'udienza odierna, attesa la sopravvenuta immissione in ruolo, i ricorrenti

rinunciato alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla reiterata stipulazione di contratti a termine con l'amministrazione convenuta.

All'odierna udienza la causa è stata altresì discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letto.

1. Sul merito

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

Preliminarmente, si osserva che, in tema di successione abusiva di contratti a termine nel comparto scuola, sono da ritenersi ormai consolidati i seguenti principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza del 7.11.2016 n. 22552:

A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".

C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.

E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima."

Trasponendo i richiamati principi giurisprudenziali alla questione qui oggetto di decisione, sulla base della documentazione versati in atti, solo nei confronti della ricorrente ad oggi ancora non immessa in ruolo, è da ritenersi configurabile una illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dal MIUR. Infatti, dall'esame dello stato matricolare aggiornato della ricorrente prodotto all'udienza odierna, risulta che la stessa abbia stipulato con l'amministrazione resistente contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la copertura di posti di docente relativi all'organico di diritto (supplenze annuali fino al 31 agosto) per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi.

Pertanto, posto il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, il pregiudizio subito dalla ricorrente deve essere risarcito secondo quanto stabilito dalla evocata giurisprudenza della Suprema Corte e, quindi, ai sensi dell'art. 32, comma 5, alla L. 183/2010, ovvero in misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (si v. **punto G della pronuncia Sez. Un. 22552/2016 che richiama Cass. 5072/2016**).

Pertanto, considerato il numero dei dipendenti occupati e le dimensioni dell'amministrazione convenuta nonché la circostanza che la prima supplenza annuale della [redacted] risale all'anno scolastico 2005/06, deve ritenersi congrua la liquidazione del risarcimento in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Deve escludersi, invece, la configurabilità di una abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal MIUR con le altre ricorrenti non ancora immesse in ruolo, ovvero [redacted]

In particolare, con riferimento alla posizione della ricorrente l'esame del relativo stato

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

matricolare consente di ricavare che i contratti a termine stipulati con il MIUR per il conferimento di supplenze annuali al 31 agosto, inerenti posti sull'organico di diritto, hanno una durata complessiva pari ma non superiore al limite temporale di trentasei mesi previsto dalla citata giurisprudenza (contratti dal 17.9.2012 al 31.8.2013, dal 16.9.2013 al 31.8.2014, dal 22.9.2016 al 31.8.2017).

Le ricorrenti invece, hanno sì stipulato contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva superiore a trentasei mesi, ma tali assunzioni a termine hanno riguardato solo posti di organico di fatto.

Peraltro, le ricorrenti medesime non hanno tempestivamente allegato alcuna circostanza concreta atta a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione è stata eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea (si v. **punto H della sentenza Cass. Sez. Un. 22552/2016**).

Invero, la circostanza di aver stipulato contratti a termine in maniera consecutiva presso il medesimo istituto scolastico è stata rappresentata dalle ricorrenti per la prima volta solo all'udienza odierna e, pertanto, non valutabile in quanto tardivamente dedotta, avendo le parti dovuto provvedere alla relativa allegazione – a tutto concedere – al più tardi nella prima difesa utile successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 22552/2016 del 7.11.2016 e, quindi, all'udienza del 16.3.2017 ovvero nelle note difensive ivi autorizzate dal giudicante (si v. **verbale del 16.3.2017**).

Quanto alla questione sottesa all'ulteriore domanda dei ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo a tempo determinato, ai fini della progressione economica, si condivide l'indirizzo interpretativo seguito dal Tribunale di Firenze (si v. **Tribunale Firenze 20.12.2016; 22.3.2017**) al quale questo Ufficio si riporta integralmente.

Preliminarmente, mette conto evidenziare che l'art. 526, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (c.d. Testo unico in materia di istruzione) prevede che "*al personale docente e educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo*".

A ciò si aggiunga che i contratti collettivi del comparto scuola che si sono susseguiti nel tempo (a partire dall'art. 53 del CCNL del 4.8.1995), nel recepire la richiamata disposizione normativa, non hanno mai previsto per il personale docente e non docente, assunto a tempo determinato, la progressione economica riconosciuta invece per il personale a tempo indeterminato.

Tanto premesso, la questione relativa alla esclusione dal riconoscimento della progressione economica per posizioni stipendiali, nei confronti del personale della scuola a tempo determinato, deve essere esaminata alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.

In particolare, si richiama il punto 1 della citata clausola 4 secondo cui "*per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non*

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

sussistano ragioni oggettive".

Il successivo punto 4 della medesima clausola prevede inoltre che "*i criteri dei periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per il lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*".

La Corte di Giustizia europea, chiamata ad interpretare la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha ritenuto che la stessa comporta l'esclusione in generale ed in termini non equivoci di qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (**Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana**).

Peraltro, il principio di non discriminazione di cui sopra non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "*non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione*" (**Corte Giustizia 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso, punto 42**).

Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (**Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, RegojoDans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata**) e a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (**RegojoDans, cit., punto 55** e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani **Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi**).

La mancanza di "ragioni oggettive" idonee a giustificare il diverso trattamento riservato ai docenti assunti a tempo determinato è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione, avendo statuito che "*nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con*

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (**Cass. n. 22558/2016; n. 8945/2017**).

Tanto osservato, deve concludersi che la clausola 4, punto 1, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare dell'art. 526 d.lgs. 297/1994 e delle clausole dei CCNL comparto scuola nella parte in cui escludono - per gli assunti a tempo determinato – la rilevanza dell'anzianità maturata ai fini della progressione economica.

Conseguentemente, deve dichiararsi in favore dei ricorrenti il diritto a vedersi riconosciuta, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato e fino all' immissione in ruolo, con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.

Ai fini del calcolo delle differenze retributive deve tenersi conto:

- dei periodi effettivamente lavorati, considerandosi anno di servizio quello pari a 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (si v. **art. 11, comma 14, legge n. 124/1999**);
- che gli incrementi stipendiali sono riconosciuti al maturare dell'anzianità di servizio, in corrispondenza con il compimento di periodi determinati, come contrattualmente regolati (c.d. gradoni);
- che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato dal d.lgs. n. 165/ 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (in questo senso **Cass. 22558/2016**);
- che trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., risultando prescritti i crediti relativi a mensilità precedenti al quinquennio anteriore al primo atto interruttivo, costituito dalla notifica del ricorso;
- che l'Amministrazione è tenuta anche al pagamento di interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994.

Da ultimo si precisa che, trattandosi di pronuncia di condanna generica, non è necessario l'espletamento di CTU ai fini del conteggio delle differenze retributive spettanti, potendo comunque provvedervi l'amministrazione convenuta mediante applicazione dei criteri sopra individuati.

Il ricorso pertanto deve essere accolto parzialmente.

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

2. Sulle spese di lite

Considerata la totale soccombenza di parte convenuta sulla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica nonché la sostanziale soccombenza di parte ricorrente sulla domanda relativa alla reiterazione abusiva dei contratti a termine (una sola posizione accolta), quest'ultima principalmente imputabile al sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di riferimento nel corso del procedimento, si ritiene giustificata una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ½ , con la restante parte da porsi a carico dell'amministrazione convenuta.

Le spese di lite sono liquidate ex DM n. 55/2014, in base al valore della controversia e tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e del numero delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale inerente ai ricorrenti per rinuncia agli atti, ritualmente accettata dalla resistente costituita ai sensi dell'art. 306, comma 1, cpc;
- accerta e dichiara l'illegittimità della successione dei contratti a termine stipulati dal MIUR con la ricorrente per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente a risarcire i danni subiti dalla detta lavoratrice in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigetta la domanda avanzata dalle ricorrenti e volta a far dichiarare l'illegittimità della successione dei contratti a termine stipulati con il MIUR, nonché le ulteriori domande ad essa conseguenziali, per le causali di cui in parte motiva;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti

]
(
]
]
(
]
]
,
,
]

al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale,

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53

dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, dalla data del primo contratto con il quale è superato il periodo lavorativo di 180 giorni e fino alla data di assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto condanna il MIUR a corrispondere le differenze retributive tra il trattamento retributivo così spettante e quello corrisposto, al netto della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze al saldo;

- condanna l'amministrazione resistente a corrispondere una somma corrispondente ad 1/2 delle spese di lite complessivamente liquidate in € 9.870,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, oltre € 300,00 per esborsi documentati, da attribuirsi in favore del difensore avv. Nicola Da Settimo Passetti dichiaratosene anticipatario;

-compensa le spese di lite per la restante metà dell'importo così come complessivamente liquidato al capo precedente.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Pistoia, 3 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Emanuele Venzo

Firmato Da: VENZO EMANUELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c1da51d6448f72382d971287da24a53